


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

### AVVISI

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002 n. 36

**Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1990 n. 21 (norme in materia di personale di vigilanza igienico sanitaria e di polizia veterinaria).**

pag. 292

**LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002 n. 37**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2001. (pubblicata nel B.U. I S.S. al n. 16 del 30.10.2002 - parte I).**

**LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2002 n. 38**

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria). (pubblicata nel B.U. II S.S. al n. 16 del 30.10.2002 - parte I).**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23.10.2002 n. 6/REG**

**Regolamento Regionale recante "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1999 e successive modificazioni".**

pag. 293

**AVVISO DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo alla legge regionale 7 marzo 2002 n. 9 "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali" - (pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6 - parte I).**

pag. 295

## **LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002 n. 36**

### **Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1990 n. 21 (norme in materia di personale di vigilanza igienico sa- nitaria e di polizia veterinaria).**

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

(Modifica del titolo della l.r. 21/1990)

1. Il titolo della legge regionale 18 aprile 1990 n. 21 (norme in materia di personale di vigilanza igienico sanitaria e di polizia veterinaria) è sostituito dal seguente: "Norme in materia di personale di vigilanza igienico sanitaria, di polizia veterinaria, di tutela dell'ambiente e di prevenzione nei luoghi di lavoro".

#### **Articolo 2**

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 21/1990)

1. L'articolo 1 della l.r. 21/1990 è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 1**

1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni in materia, il personale di vigilanza e di ispezione delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, svolge, istituzionalmente, funzioni di polizia amministrativa sanitaria e ambientale."

#### **Articolo 3**

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 21/1990)

1. L'articolo 2 della l.r. 21/1990 è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 2**

1. Il personale dipendente delle Aziende Sanita-

rie Locali e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) inquadramento nel ruolo sanitario, profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al d.m. 17 gennaio 1997 n. 58 (regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro);

b) formale attribuzione delle funzioni di vigilanza e di ispezione.

2. Le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono, altresì, svolte dal personale cui sono attribuiti compiti di vigilanza e di ispezione, strettamente inerenti l'igiene, la sanità pubblica, la polizia veterinaria, la tutela dell'ambiente e la prevenzione nei luoghi di lavoro, per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. La denominazione di ufficiale di polizia giudiziaria è prevista ai soli fini di riconoscimento della funzione espletata a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non costituisce titolo per diversa collocazione giuridica ed economica rispetto alla normativa vigente."

#### **Articolo 4**

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 21/1990)

1. L'articolo 3 della l.r. 21/1990 è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 3**

1. Al personale di cui alla presente legge è rilasciata dall'ente di appartenenza, per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, una tessera personale di riconoscimento, avente le caratteristiche indicate con provvedimento della Giunta regionale."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto ob-

bligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 ottobre 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
15 OTTOBRE 2002 N. 36**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge**

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 novembre 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 179, su iniziativa del Consigliere R. Benvenuto;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 24 del Regolamento stesso in data 15 novembre 2001;*
- c) *la II Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, all'unanimità, il 30 settembre 2002;*
- d) *è stata esaminata ed approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 ottobre 2002;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 14 novembre 2002.*

**2. Note agli articoli**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 18 aprile 1990 n. 21 è pubblicata nel B.U. 9 maggio 1990 n. 10 P.I.*

*Nota all'articolo 3*

- *Il d.m. 17 gennaio 1997 n. 58 è pubblicato nella G.U. 14 marzo 1997 n. 61.*

**3. Struttura di riferimento:**

*Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria.*

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE 23.10.2002 N.  
6/REG**

**Regolamento Regionale recante: "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della l.r. 13/99 e successive modificazioni".**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1177 del 18 ottobre 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 1, lettera e) e 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni, la disciplina del procedimento relativo alla approvazione da parte dei Comuni degli interventi stagionali di ripascimento.

**Art. 2**

(Avvio della procedura)

1. Le domande per l'approvazione dei progetti stagionali di ripascimento sono presentate al Comune, unitamente ad una relazione tecnica, da redigere in conformità a quanto indi-

cato nei criteri generali da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi stagionali di ripascimento, di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) della l.r. 13/1999.

2. Le attività di campionamento ed analisi sono realizzate dall'Arpal ovvero da laboratori, che certificano modalità di campionamento ed analisi conformi ai protocolli dell'Arpal disponibili presso i dipartimenti provinciali dell'Arpal medesima.

### **Art. 3**

(Procedibilità della domanda)

1. Qualora la domanda ed i relativi allegati risultino incompleti il Comune invita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, il proponente ad integrare la documentazione prodotta assegnando a tal fine il termine perentorio di 30 giorni.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune rigetta la domanda.

### **Art. 4**

(Istruttoria)

1. Il Comune, verificata la procedibilità della domanda e dei relativi allegati, ne trasmette copia all'Arpal, al fine dell'acquisizione del parere di competenza.
2. L'Arpal esprime una valutazione sugli impatti significativi dell'intervento stagionale di ripascimento degli arenili sulle acque e sui fondali, sia sotto il profilo della compatibilità chimico-fisico-microbiologica, sia sotto il profilo della salvaguardia dei valori biologico-naturalistici, sia sotto il profilo della compatibilità del materiale utilizzato per il ripascimento con la finalità balneare.
3. Qualora l'intervento stagionale di ripascimento comporti attività interessanti la sicurezza della navigazione il Comune trasmette copia della domanda e dei relativi allegati alla Capitaneria di Porto, al fine dell'acquisizione del parere di competenza.
4. Qualora l'intervento di ripascimento stagionale incida in area soggetta alla sfera di competenza dell'Autorità Portuale, il Comune trasmette copia della domanda e dei relativi al-

legati all'Autorità portuale stessa per il rilascio della autorizzazione dovuta.

5. I pareri, di cui ai commi 1 e 3, ovvero l'autorizzazione, di cui al comma 4, possono indicare prescrizioni in ordine all'intervento da realizzare.
6. Eventuali richieste di integrazione della documentazione da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4 sono comunicate al Comune che provvede ai sensi dell'art. 3.
7. I pareri, di cui ai commi 1 e 3, ovvero l'autorizzazione, di cui al comma 4, sono trasmessi al Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda e dei relativi allegati.

### **Art. 5**

(Approvazione degli interventi)

1. Il Comune, acquisiti i pareri favorevoli e l'autorizzazione di cui all'art. 4, approva l'intervento stagionale di ripascimento.
2. In ogni caso l'approvazione dell'intervento è subordinata all'assenso in merito al prelievo del materiale da utilizzare per il ripascimento:
  - a) della Provincia nel caso di utilizzo materiale proveniente dal demanio idrico;
  - b) del Comune ovvero dell'Autorità Portuale nel caso di utilizzo di materiale proveniente dal demanio marittimo;
  - c) della Regione nel caso di utilizzo di materiale proveniente da fondali marini.
3. L'approvazione di cui al comma 1 ha anche valore sotto il profilo demaniale marittimo, di cui all'art. 10 della l.r. 13/1999, qualora ricada in ambito demaniale.
4. Il Comune trasmette copia del provvedimento di approvazione dell'intervento di ripascimento stagionale all'Arpal ed alla Capitaneria di Porto.

### **Art. 6**

(Approvazione degli interventi attuati dai Comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.4,

commi 3 e 4, nel caso di attuazione di un intervento di ripascimento stagionale da parte del Comune, l'approvazione del progetto relativo viene effettuata, previa acquisizione di un parere dell'Arpal sulla qualità dei materiali da utilizzare, subordinando, in ogni caso, l'aggiudicazione dei lavori al parere dell'Arpal di cui all'art. 4, comma 1.

#### Art. 7

(Contenuto del provvedimento di approvazione)

1. Il provvedimento di approvazione dell'intervento stagionale di ripascimento indica:
  - a) la fonte del materiale utilizzato per il ripascimento;
  - b) le caratteristiche quali-quantitative del ripascimento;
  - c) l'allegato stralcio cartografico 1:5000 o 1.10000 con indicazione dell'arenile oggetto dell'intervento e del sistema di spandimento del materiale.
2. Il provvedimento di approvazione pone altresì a carico del proponente:
  - a) la comunicazione preventiva, tramite fax, della data di inizio dei lavori nonché della data di fine lavori, da comunicare entro due giorni dalla conclusione dell'intervento, al Comune, all'Arpal ed alla Capitaneria di Porto;
  - b) la realizzazione del monitoraggio fotografico, secondo le modalità di cui ai criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) della l.r. 13/1999;
  - c) la trasmissione al Comune, entro 15 giorni dalla realizzazione di ciascuna campagna del monitoraggio fotografico, di una copia della documentazione di cui alla precedente lettera b).

#### Art. 8

(Termini)

1. Gli interventi stagionali di ripascimento degli

arenili, approvati in conformità a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, sono realizzabili nel periodo dell'anno compreso tra il 1 ottobre ed il 31 marzo. Il Comune può concedere proroghe qualora l'intervento non interferisca con gli esiti dei controlli sulle acque di balneazione realizzati dall'Arpal, ai sensi del d.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 (attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione) e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre di ogni anno.

#### Art. 9

(Comunicazioni)

1. In conformità a quanto previsto nei criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento, di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) della l.r. 13/1999, all'inizio di ogni stagione balneare il Comune invia alla Regione copia degli atti approvativi degli interventi di ripascimento stagionale realizzati.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 23 ottobre 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---



---

#### AVVISO DI RETTIFICA

**Comunicato relativo alla legge regionale 7 marzo 2002 n. 9 "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali" - (pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6 - parte I).**

Nella legge regionale 7 marzo 2002 n. 9 (modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21

marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali), pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6, parte I, al Capo II le parole "12 marzo" devono leggersi "21 marzo".

All'articolo 2 comma 1 secondo alinea, le parole "12 marzo" devono essere lette "21 marzo".

---

---